



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 11467 DEL 26/02/2026

STRUTTURA UNITA' ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-
VENATORIA

OGGETTO

Approvazione del calendario e autorizzazione delle gare e manifestazioni di pesca sportiva che si svolgono nel territorio della Provincia di Padova per l'anno 2026.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente decreto dispone l'approvazione del calendario, che ha valore autorizzatorio, delle gare e manifestazioni di pesca sportiva che si svolgono nel territorio della provincia di Padova per l'anno 2026.

IL DIRETTORE

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 07 agosto 2018, n. 30, " Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" che prevede la proroga sino alla data del 31 dicembre 2020 delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, di cui all'articolo 30 della L.R. 19/1998;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30/07/2019 "Funzioni non fondamentali – in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura – delle Province e della Città Metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché del conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25. Definizione del modello organizzativo.";

VISTA la successiva DGR n. 715 del 08 giugno 2021 con la quale sono stati approvati gli assestamenti organizzativi delle strutture della Giunta regionale e delle competenze in adeguamento di quanto disposto dalla sopraccitata D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021;

VISTO il DDR n. 396 del 17/09/2021 con il quale sono stati individuati gli atti e provvedimenti amministrativi in materia di Caccia e Pesca di competenza del Direttore di U.O. Coordinamento e gestione ittica e faunistico venatoria;

VISTA la DGR n. 956 del 13/08/2024 con la quale è stato confermato al dott. Pietro Salvadori, l'incarico di Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, già precedentemente conferito con DGR n. 1649 del 29.11.2021 e successivamente prorogato con DGR n. 579 del 27.05.2024;

VISTO l'art. 31 della legge regionale 28/4/1998, n. 19, "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" relativo alle "Gare e manifestazioni di pesca sportiva";

VISTO il comma 7 dell'art. 12 della succitata legge regionale 19/98 che dispone il divieto "di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona";

VISTO il Regolamento regionale n.1 del 03 gennaio 2023 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n.19", ed in particolare l'articolo 33 "Gare e manifestazioni" con il quale sono state stabilite le prescrizioni di natura amministrativa e tecnico-operativa per l'organizzazione e svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca sportiva, tra cui quelle in zona salmonicola (Zona A);

VISTA la D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022 con la quale è stata approvata la nuova Carta ittica regionale, ed in particolare l'allegato G "Piano di Gestione Acque dolci A e B" con il quale sono stati individuati i tratti fluviali ove è possibile lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva, con il relativo numero massimo consentito, nonché i quantitativi massimi di semina di materiale adulto immissibili da ciascun pescatore;

PRESO ATTO che la legge regionale n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", ha introdotto nuove disposizioni in materia di VINCA;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025, attuativo della richiamata L.R. n. 12/2024, il quale all'art.21, comma 1, stabilisce la cessazione alla data del 20.01.2025 dell'efficacia della DGR n. 1400 del 29.08.2017 in materia di VINCA;

VISTA la nota della Direzione Agroambiente, prot. 88632 del 19.02.2025, rivolta alla Direzione Valutazioni Ambientali, con la quale sono state chieste delle precisazioni in merito ai procedimenti amministrativi in attuazione della Carta Ittica regionale, tenuto conto che tutte le attività previste nella Carta ittica regionale e successiva Prima Variante, sono state oggetto dei relativi procedimenti di VAS, conclusi con i Pareri motivati della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 252 del 15/11/2022 e n. 138 del 30/05/2024, e che necessariamente i relativi provvedimenti autorizzativi devono conformarsi alle prescrizioni e raccomandazioni espresse con la Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alle Relazioni istruttorie tecniche n. 274 del 15/11/2022 e n. 151 del 26/04/2024;

VISTA la nota di riscontro della Direzione Valutazioni Ambientali prot.110752 del 03.03.2025, nella quale si dichiara che, per garantire la continuità dell'azione amministrativa, non si rinvergono elementi ostativi al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di VINCA;

VISTE le domande, e tutta la documentazione, presentate dagli interessati pervenute alla Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico – venatoria sede di Padova e acquisita agli atti;

CONSIDERATO CHE, nel caso in cui fossero pervenute per il medesimo tratto di corso d'acqua più richieste per gare o manifestazioni di pesca, nel rispetto dell'ordine di priorità previsto dal regolamento regionale, sono state concordate con i responsabili delle associazioni sportive eventuali modifiche al fine di poter dar corso a quanto programmato;

ATTESO che le Associazioni richiedenti hanno dichiarato di aver acquisito parere favorevole da parte delle Associazioni concessionarie per lo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca sportiva in programma nelle acque in concessione;

PRESO ATTO che nei campi gara di tipo A possono essere effettuate competizioni sino ad un massimo di 60 giornate per anno solare, mentre nei campi gara di tipo B possono essere effettuate competizioni sino ad un massimo di 25 giornate di gara per anno solare, mentre negli ambienti compatibili sino ad un massimo di 6 giornate per anno solare;

CONSIDERATO che per le gare e manifestazioni in zona A in cui sia prevista l'immissione di salmonidi, nel tratto di corso d'acqua autorizzato, deve essere preventivamente immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo minimo pari a chilogrammi 0,8 di salmonidi, di lunghezza minima di cm 22, per ogni pescatore partecipante previsto

nell'istanza. Il quantitativo massimo di salmonidi da immettere non può superare il valore di chilogrammi 1 negli Ambienti compatibili, di chilogrammi 1,5 nei Campi gara di Tipo B e di chilogrammi 2 nei Campi gara di tipo A;

RICHIAMATA la nota prot. n. 660985 del 05/12/2025 e la nota di integrazione prot. n. 694681 del 24/12/2025 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria nelle quali si specifica che, riguardo alle immissioni ittiche di trota fario e trota iridea “*si dovrà procedere con l'immissione di soli lotti di soggetti sterili dotati di certificazione attestante la ploidia per la specie*”;

RITENUTO pertanto di dover approvare il calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva, che ha valore autorizzatorio, come da **Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di prendere atto del calendario gare che ricadono nei campi gara fissi ricompresi nei corsi d'acqua affidati in concessione alle Associazioni, di cui all'**Allegato B**;

DECRETA

1. di considerare le premesse quale parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato calendario delle gare e delle manifestazioni di pesca sportiva, che ha valore autorizzatorio, nelle acque interne ricadenti nel territorio della provincia di Padova, relativo all'anno 2026, comprendente l'individuazione dei tratti di corso d'acqua ove si svolgeranno le manifestazioni di cui all'**Allegato A** facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di prendere atto del calendario gare che ricadono nei campi gara fissi ricompresi nei corsi d'acqua affidati in concessione alle Associazioni, di cui all'**Allegato B**;
4. di stabilire che le Associazioni proponenti indicate nel calendario sono autorizzate allo svolgimento delle succitate manifestazioni secondo le seguenti prescrizioni generali:
 - i tratti dei corsi d'acqua interessati e i divieti dovranno essere segnalati con apposite tabelle dall'autorizzato (nel rispetto della DGR n. 287 del 22.03.2022) che dovranno essere rimosse entro 3 ore dal termine delle manifestazioni;
 - i concorrenti ammessi alle gare regolarmente autorizzate devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca, e possono partecipare alle medesime anche se privi del permesso del concessionario;
5. di stabilire che le Associazioni proponenti indicate nel calendario sono autorizzate allo svolgimento delle succitate manifestazioni secondo le seguenti prescrizioni specifiche:
 - a) per le gare/manifestazioni in Zona “A”:
 - nel tratto di corso d'acqua autorizzato, deve essere preventivamente immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo minimo pari a chilogrammi 0,8 di salmonidi, di lunghezza minima di cm 22, per ogni pescatore partecipante previsto nell'istanza. Il quantitativo massimo di salmonidi e la specie da immettere dovranno rispettare quanto previsto all'**Allegato A** facente parte integrante del presente provvedimento. L'immissione di salmonidi adulti dovrà essere effettuata con soli lotti di soggetti sterili dotati di certificazione attestante la ploidia per la specie, secondo quanto riportato nelle prescrizioni Carta ittica Regionale e secondo quanto stabilito dalle note prot.

n. 660985 del 05/12/2025 e prot. n. 694681 del 24/12/2025 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria.

Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. L'autorizzazione all'immissione è subordinata al rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale e la fauna ittica da immettere dovrà essere accompagnata da dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali, conformemente alle vigenti disposizioni veterinarie in materia, che attesti l'idoneità del materiale ittico all'immissione nei corsi d'acqua. Gli agenti di vigilanza, cui dovrà essere esibito detto certificato, sono tenuti a far sospendere immediatamente le operazioni di immissione del materiale ittico in caso di mancanza della suddetta certificazione, o in presenza di certificati veterinari che non siano firmati in originale o contraffatti.

- Nei tratti soggetti a immissioni vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione.
- È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.

b) per le gare/manifestazioni in zona Zona "B":

- Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimesso nell'ambiente acquatico dal quale è stato prelevato.
- Il tratto di corso d'acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un'ora dopo il termine della stessa.
- È vietato qualsiasi tipo di immissione di materiale ittico in occasione delle gare effettuate.
- Il pescato dovrà essere mantenuto vivo e reimesso nel corso d'acqua al termine della gara, con l'esclusione delle specie alloctone per i quali vige il divieto di reimmissione nell'ambiente acquatico e di detenzione e trasporto di soggetti vivi;

6. di prescrivere che l'Associazione organizzatrice dovrà dare avviso alla struttura regionale competente, tramite e-mail all'indirizzo cacciapesca.padova@regione.veneto.it, da inviare entro le ore 12,00 del giovedì antecedente manifestazione, contenente il numero di concorrenti previsti, la data, ora e luogo del carico nonché la data, ora e luogo di ritrovo per la immissione nel corso d'acqua. Nel caso in cui la gara in programma non possa essere effettuata, si dovrà informare la struttura regionale competente.

7. di prescrivere che i verbali di eventuali semine ittiche dovranno essere immediatamente trasmessi all' Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria - sede territoriale di Padova all'indirizzo e-mail cacciapesca.padova@regione.veneto.it e che i dati delle catture complessive dovranno essere trasmessi allo stesso indirizzo e-mail entro il 31 dicembre 2026;

8. di prescrivere che l'Associazione organizzatrice si dovrà dotare di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi contro terzi;
9. di dare atto che eventuali variazioni alle date o ai campi gara in calendario potranno essere autorizzate, su richiesta degli interessati, per motivate cause di forza maggiore che impediscano l'effettuazione di quanto programmato;
10. di dare atto che gli organizzatori sono tenuti a dare avviso alla Polizia Provinciale di Padova e alle associazioni concessionarie delle eventuali operazioni di immissione;
11. di dare atto che gli organizzatori sono tenuti a contattare gli Enti preposti per eventuale preventiva concessione/autorizzazione di tipo idraulico o ogni altra autorizzazione che dovesse rendersi necessaria, in particolare il Genio Civile di Padova per l'utilizzo dei beni del demanio idrico;
12. di stabilire che il presente decreto e il calendario autorizzativo sarà trasmesso alle Associazioni interessate e ai competenti Enti gestori dei corsi d'acqua;
13. di dare atto che gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi, durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto, nonché della pulizia del tratto interessato;
14. di precisare che la Regione del Veneto deve ritenersi indenne da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio delle attività autorizzate;
15. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
16. di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale della regione.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro sessanta giorni dalla avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Dott. Pietro Salvadori